

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, RICCI, D'AGOSTINI, PARRINO, MITTERDORFER, DELLA PORTA, GIACOMETTI, D'AMICO, BOMBARDIERI e GRAZIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1981

Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'esame di codesta Assemblea tende a risolvere definitivamente il problema costituito dalle differenze esistenti tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di guerra.

I due trattamenti complessivi, identici fino all'inizio della prima guerra mondiale (v. articolo 100 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70), andarono differenziandosi nel tempo, poichè lo Stato si mostrò maggiormente interessato alla sorte dei propri dipendenti militari e civili infortunatisi durante le guerre, trascurando di dare uguale risarcimento agli altri propri dipendenti infortunatisi in tempo di pace, anche se in circostanze di fatto non dissimili da quelle che causarono l'invalidità di guerra. Ed identico ragionamento vale anche per i familiari dei caduti: vedove, orfani, genitori e collaterali.

Le differenze più evidenti si potevano constatare nel trattamento degli invalidi di pri-

ma categoria che, se titolari di pensione privilegiata ordinaria, non avevano diritto agli assegni speciali, quali quello di superinvalidità, quello per la retribuzione di un accompagnatore, quello complementare, quello integrativo, eccetera, dei quali usufruivano i loro colleghi invalidi di guerra.

Inoltre differenze sostanziali si verificavano nella stessa classificazione delle infermità, che il progresso della scienza medica veniva applicando alle pensioni di guerra, mentre quelle privilegiate ordinarie restavano ancorate ai vecchi criteri di classificazione.

Con la fine della guerra 1940-1945, su pressione dell'Unione nazionale mutilati per servizio, si cercò di ovviare, nei limiti del possibile, alle differenziazioni esistenti e divenne consuetudine che ad ogni aumento o miglioramento normativo apportato alle pensioni di guerra seguiva, dopo qualche tempo, un analogo provvedimento per le pensioni privilegiate ordinarie. Ultimo esempio

di tale procedura è quello costituito dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9, concernente « Adeguatezza delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ».

La difficoltà di lasciare in vita la struttura della pensione privilegiata ordinaria, pur adeguandola alla pensione di guerra, appare evidente, se si considera che la prima costituisce una rottura del rapporto di impiego, pur essendo di fatto un risarcimento del danno, così come lo è dichiaratamente la pensione di guerra.

Unica soluzione possibile è, quindi, quella prevista dal disegno di legge che si sottopone al vostro esame, il quale introduce la facoltà di opzione per la pensione di guerra per tutti i titolari, vecchi e nuovi, di pensione privilegiata ordinaria, diretta o di reversibilità; facoltà di opzione che solo una parte degli attuali pensionati eserciterà, in quanto più favorevole di quella attualmente in godimento.

Si è ritenuto necessario specificare che anche il titolo IV del testo unico sulle pensioni di guerra di cui al decreto n. 915 del 1978 rientra nella normativa, in quanto si vogliono tenere distinti e cumulabili i due trattamenti, quello ordinario e quello pri-

vilegiato, onde evitare equivoci o interpretazioni restrittive.

Si è voluto inoltre specificare che anche l'articolo 77 del citato testo unico si applica ai titolari di pensione privilegiata ordinaria, in quanto la norma è stata più volte contestata ed è oggetto di un notevole contenzioso presso le commissioni tributarie di vario grado.

Onorevoli senatori, senza voler eccedere in atteggiamenti retorici, non si può esimersi dal ricordare che tutta l'Amministrazione dello Stato, in particolare quella militare, specialmente quella composta dagli appartenenti alle forze dell'ordine, è stata sottoposta negli ultimi anni ad un notevole sacrificio di sangue, soprattutto nella lotta contro il terrorismo e nelle cosiddette calamità naturali.

Le vittime del dovere, secondo i dati risultanti all'associazione di categoria, aumentano ogni anno di un numero oscillante tra le quattro e le cinquemila unità, che vanno ad aggiungersi alle oltre centomila già esistenti.

Si spera, quindi, che il Senato vorrà approvare il presente disegno di legge, il quale costituisce, oltre che un atto di giustizia dovuto, un contributo non indifferente alla semplificazione della normativa vigente in materia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli invalidi per servizio, i loro familiari e i familiari dei caduti per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, diretta o di reversibilità, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il trattamento previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di cui al comma precedente è estesa anche alle norme del titolo IV (« Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra ed altro trattamento »), nonché all'articolo 77 (« Irrilevanza dei redditi pensionistici ») del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dagli altri fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

I benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1981. I titolari di pensione privilegiata ordinaria, che avanzeranno domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avranno diritto al miglior trattamento a decorrere dal 1° gennaio 1981. Coloro che presenteranno la domanda di opzione in data posteriore avranno diritto al miglior trattamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1981 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.